

23-1-2025



Unione Province d'Italia



UPI

AS 1337

“Disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Nota ed emendamenti

UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

Roma, 16 gennaio 2025

Premessa

Il Disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, c.d. "Milleproroghe" interviene, come di consueto, a codificare una serie di proroghe termini in diversi settori strategici per il Paese, quali salute, istruzione, cultura, lavoro, prestazioni sociali, giustizia, ecc.

In questa occasione l'UPI intende sottolineare l'importanza di valutare ulteriori proroghe di scadenze vigenti, allo scopo di rendere conseguibile e realizzabile parte dell'imponente mole di interventi infrastrutturali che le Province stanno portando avanti nei territori sia sul versante degli edifici scolastici che sulla rete viaria e le relative opere d'arte di competenza.

In particolare, le richieste riguardano:

✓ **Proroga di termini in materia di istruzione e merito**

Si chiede di **prorogare al 31 dicembre 2027 il termine ultimo per l'adeguamento alla normativa antincendio** per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Questa proroga si rende necessaria per garantire il completamento degli interventi.

A completamento della proroga, si prevede un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero Istruzione e Merito saranno definite le idonee misure gestionali di mitigazione del rischio nonché scadenze differenziate per il completamento dei lavori.

✓ **Proroga di termini in materia di personale**

Si chiede di prorogare di un anno la vigenza della norma che consente alle amministrazioni di procedere ad **assunzioni, senza previo svolgimento delle procedure di mobilità, in caso di procedure concorsuali bandite.**

✓ **Proroghe di termini delle rendicontazioni investimenti Ponti del Po**

Si chiede di prorogare di un anno il termine per la rendicontazione degli interventi relativi al programma di "messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po" di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 3 gennaio 2020. Questo perché, considerato l'impatto delle opere su tratti di viabilità diversificata e di competenza di diversi soggetti (Anas Spa, Rfi) è stato necessario predisporre iter progettuali e approvativi complessi, che hanno richiesto, seppure avviati nel 2021, aggiornamenti e implementazioni progettuali. La proroga consentirebbe alle stazioni appaltanti di completare l'iter necessario per procedere alla aggiudicazione degli interventi infrastrutturali interessati. In mancanza della proroga, si rischierebbe di vanificare, per alcuni interventi, il lavoro finora condotto per poter realizzare l'opera.



✓ **Proroga pagamento rate sisma 2016**

Si chiede di rinviare/differire il pagamento delle rate in scadenza per gli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016 anche per l'anno 2025.

✓ **Richiesta proroga riforma contabilità**

Si propongono inoltre due emendamenti che affrontano il tema della riforma della contabilità ACCRUAL, che ha infatti un impatto di rilevante portata sotto il profilo organizzativo, procedurale e delle competenze degli enti locali.

Gli emendamenti, proposti in differenti versioni, hanno come obiettivo di rendere gli effetti della riforma non solo più sostenibili per gli enti locali, ma anche realizzabili in termini effettivamente operativi e non soltanto formali, ai fini dell'osservanza delle milestone del PNRR.



Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI

UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

AS 1337

“Disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Roma, 16 gennaio 2025



Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. All’articolo 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole “fino al 31 dicembre 2024” con le parole “31 dicembre 2025”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare la vigenza della norma che consente alle amministrazioni di procedere ad assunzioni, senza previo svolgimento delle procedure di mobilità, in caso di procedure concorsuali bandite.



Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

14-bis. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:


- a) al comma 3 sostituire le parole "per l'esercizio 2025" con le parole "per l'esercizio 2026";
- b) al comma 4 e al comma 7 sostituire le parole "per l'esercizio 2025" con le parole "per l'esercizio 2026" ove ricorrano;
- c) al comma 5 e al comma 9 6 sostituire le parole "all'esercizio 2025" con le parole "all'esercizio 2026";
- d) al comma 8 sostituire le parole "31 marzo 2025" con le parole "31 marzo 2026"

MOTIVAZIONE

L'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, negli enti locali per l'esercizio 2025 e, più in generale, la messa a regime della riforma contabile "accrual" dal 2027 hanno un impatto di rilevante portata sotto il profilo organizzativo, procedurale e delle competenze degli enti locali. La proposta di emendamento è finalizzata a rendere gli effetti della riforma più sostenibili per gli enti locali e, nello stesso tempo, realizzabili in termini effettivamente operativi e non soltanto formali ai fini dell'osservanza delle milestone del PNRR.

Di fatto, prevedendo un ulteriore anno di tempo, si creerebbe lo spazio materiale e tecnico per avviare una fase concertativa destinata a realizzare la necessaria fase di sperimentazione della nuova contabilità, prima della messa a regime.

Ciò in analogia a quanto avvenuto con il dlgs 118/2011, dove la sperimentazione e la formazione si sono rivelate fasi essenziali e ineludibili per la piena e completa attuazione della riforma contabile.



Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

4-bis. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle parole “entro il 31 marzo 2025” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.”;
- b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.”;
- c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.”;
- d) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

“11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.



MOTIVAZIONE


L'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, negli enti locali per l'esercizio 2025 e, più in generale, la messa a regime della riforma contabile "accrual" dal 2027 hanno un impatto di rilevante portata sotto il profilo organizzativo, procedurale e delle competenze degli enti locali. La proposta di emendamento è finalizzata a rendere gli effetti della riforma più sostenibili per gli enti locali e, nello stesso tempo, realizzabili in termini effettivamente operativi e non soltanto formali ai fini dell'osservanza delle milestone del PNRR.

La lettera a) sposta al 31 marzo 2025 la scadenza per l'adozione della determina del Ragioniere generale dello Stato che individua le amministrazioni locali di cui al comma 3 e, nel contempo, prevede l'intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro lo stesso termine, per definire i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali. La sperimentazione adeguatamente monitorata e collegata alla formazione obbligatoria è elemento fondamentale per la riuscita di tale fase e della riforma.

La lettera b) affronta l'argomento degli oneri e dei costi della riforma prevedendo un apposito esame in Conferenza Stato Città e autonomie locali;

La lettera c) prevede l'intesa in Conferenza Stato Città e autonomie locali per i decreti attuativi che si riferiscano agli enti locali.

Infine, con la lettera d) viene disposta una fase operativa di sperimentazione del nuovo regime di contabilità "accrual" orientata ad un numero ristretto di enti locali, al fine di recuperare la mancata concertazione delle fasi finora esperite della riforma ed assicurarne le condizioni di successo, anche attraverso il raccordo con eventuali modifiche semplificative del complessivo quadro della disciplina contabile.



Art. 3


Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

“14.bis All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023, 2024 e 2025”, e le parole “, al sesto e al settimo anno, “sono sostituite dalle seguenti: “, al sesto, al settimo e all’ottavo anno”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a rinviare/differire il pagamento delle rate in scadenza per gli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016 anche per l'anno 2025 .



ART. 5

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

1. "4-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a disporre la proroga al 31.12.2027 del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e asili nido, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale – leFP - e di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS-, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero Istruzione e Merito saranno definite le idonee misure gestionali di mitigazione del rischio nonché scadenze differenziate per il completamento dei lavori.



Art. 7

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, è apportata la seguente modificazione: al primo periodo le parole “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2025”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di prorogare di un anno il termine per la rendicontazione degli interventi relativi al programma di “messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po” di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 3 gennaio 2020.

L'emendamento si rende necessario per consentire alle stazioni appaltanti beneficiarie delle risorse in oggetto di procedere al completamento dell’iter necessario per procedere alla aggiudicazione degli interventi infrastrutturali interessati.

Infatti, in alcuni casi, essendo le zone territoriali interessate oggetto di interferenze anche molto significative con viabilità diversificata e di competenza di altri soggetti (Anas Spa, Rfi) è stato necessario predisporre iter progettuali e approvativi complessi, che hanno richiesto, seppure avviati nel 2021, aggiornamenti e implementazioni progettuali, sia a seguito delle conferenze dei servizi, sia per il fenomeno del “caro materiali” e dei successivi aggiornamenti dei prezziari regionali di riferimento, tali da generale allungamenti dei tempi attuativi.

Senza l’ulteriore proroga dei termini temporali previsti dall’articolo 5, comma 4, del decreto legge 89/24, si rischierebbe di vanificare, per alcuni interventi, il lavoro finora condotto per poter realizzare l’opera

A circular official stamp of the Ministry of Infrastructure and Transport (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) is located in the bottom right corner. The stamp contains the text "MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp.